

Nuova periodicità dell'aggiornamento della formazione in materia di sicurezza sul lavoro per l'edilizia

(Nuovo CCNL Edilizia del 1° marzo 2022)

1. Premessa

In attuazione di quanto previsto dal **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore edile ed affini**, in vigore dal **1° marzo 2022**, sono state introdotte **nuove disposizioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro**.

Tra le principali novità vi è la **riduzione della periodicità dell'aggiornamento formativo obbligatorio dei lavoratori**.

2. Nuova periodicità dell'aggiornamento

A partire dall'entrata in vigore del nuovo CCNL, **l'aggiornamento della formazione generale e specifica dei lavoratori edili deve essere effettuato con cadenza triennale**, anziché quinquennale come previsto in precedenza dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Ciò significa che ogni **lavoratore edile** deve partecipare ad un **corso di aggiornamento sulla sicurezza della durata minima di 6 ore ogni 3 anni**.

3. Decorrenza della nuova regola

- La nuova periodicità **si applica a decorrere dal primo aggiornamento successivo** a quello in scadenza dopo il **1° marzo 2022**.
 - In pratica:
 - Se l'ultimo corso di aggiornamento è stato svolto **prima del 1° marzo 2022**, la successiva scadenza resta quella **quinquennale**;
 - Se invece l'aggiornamento è stato effettuato **dopo il 1° marzo 2022**, la successiva scadenza sarà **triennale**.
-

4. Finalità dell'aggiornamento

L'aggiornamento periodico ha l'obiettivo di:

- mantenere alto il livello di consapevolezza dei lavoratori sui rischi connessi alle attività di cantiere;
 - fornire informazioni su **nuove procedure, attrezzature, tecnologie o normative** in materia di sicurezza;
 - rafforzare la **cultura della prevenzione** e la partecipazione attiva dei lavoratori alla sicurezza.
-

5. Modalità di erogazione

I corsi di aggiornamento possono essere svolti anche online da parte di Enti di formazione abilitati e sono a carico dell'impresa in quanto obbligo contrattuale.

6. Obblighi del lavoratore

Ogni lavoratore è tenuto a:

- partecipare ai corsi programmati;
- mantenere aggiornate le proprie competenze in materia di sicurezza;
- collaborare con il datore di lavoro e con i preposti per la tutela della salute propria e dei colleghi, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08.

La mancata partecipazione ai corsi può comportare **sanzioni disciplinari e la sospensione dall'attività di cantiere** fino all'adempimento dell'obbligo formativo.
